

N. R.G. 192/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 12.10.2023 da Liquid Nation srl, con sede in Martellago (VE), via Rialto n. 1 (c.f. e P.IVA 04449800277), e diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata dei beni della società ai sensi degli artt. 268 e ss. ccii;

esaminata la documentazione allegata all'atto introduttivo;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 ccii, avendo la ricorrente sede legale nel Comune di Martellago (VE);



rilevato che Liquid Nation srl ha proposto domanda di apertura della procedura in questione come impresa start up innovativa, costituita il 12.10.2017 ed iscritta dal 15.11.2017 e fino ad oggi nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (cfr. visura camerale e Relazione OCC sub doc. 4, pag. 7);

rilevato tuttavia che, con ordinanza n. 21152 del 2022, la Cassazione ha chiarito che l'iscrizione della società start-up nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese rappresenta condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire l'applicazione della disciplina agevolata e, in particolare, la soggezione alla sola procedura di liquidazione del patrimonio e l'esonero dalla dichiarazione di fallimento, essendo necessaria, in sede giudiziale, la dimostrazione dell'effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti dall'art. 25 del DL 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012;

rilevato che dalla documentazione versata in atti è riscontrabile il perdurante possesso in capo alla ricorrente dei requisiti previsti dalla predetta normativa;

considerato, infatti, che l'art. 38 comma 5 del DL 34 del 2020, al fine di alleviare l'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica, ha prorogato di dodici mesi il termine quinquennale di permanenza delle start up innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con conseguente applicabilità al caso di specie della relativa disciplina, anche in punto di non assoggettabilità dell'impresa a liquidazione giudiziale;

considerato che, come si evince dalla visura camerale in atti, la Liquid Nation srl è una società costituita *ex novo*, non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione e avente residenza fiscale in Italia;

considerato che la stessa ha quale oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, quali la produzione di impianti e macchinari per l'industria enologica, della birra e dei distillati;

rilevato che, dalla lettura dei bilanci prodotti dalla ricorrente, si evince altresì che sin dalla costituzione la stessa ha presentato un fatturato annuale inferiore ad euro 5.000.000,00 e non ha distribuito utili;



ritenuto, pertanto, che sotto il profilo oggettivo ricorrano tutti i presupposti per la qualificazione della ricorrente in termini di start – up innovativa;

rilevato che, anche sotto il profilo soggettivo, risultano rispettati i requisiti previsti *ex lege*, in ragione della proprietà o detenzione di almeno una privativa industriale;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che la ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'OCC, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

PQM

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società Liquid Nation srl, con sede in Martellago (VE), via Rialto n. 1 (c.f. e P.IVA 04449800277);

nomina giudice delegato la dott. Ivana Morandin;

nomina Liquidatore il dott. Massimo Prando;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII; 3



ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone che la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8.02.2024

Il giudice rel.
Dott. Ivana Morandin

Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi

